



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Prot. n. S304/2011/243/26 /17.4-U381

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE
N. 129 DI DATA 20 Aprile 2011**

OGGETTO:

Lavoro e Servizi Valsugana s. c. – Centro di Raccolta Zonale - Comune di Scurelle (TN), località Sulizzano.

Voltura e modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti (operazioni di recupero R13 e smaltimento D15).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE

vista la propria determinazione n. 376 di data 15 dicembre 2010, con la quale è stata rinnovata al Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino con sede legale in Borgo Valsugana (TN), Piazzetta Ceschi, 1, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del Centro di Raccolta Zonale (CRZ) sito in Scurelle (TN), località Sulizzano, per lo stoccaggio di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi prodotti nell'ambito del comprensorio medesimo (operazioni di recupero R13 e smaltimento D15);

vista la nota di data 12 marzo 2010, prot. n. 0004568/10 (ns. prot. n. 2481/2010-U381 di data 23 marzo 2010), del Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino con la quale viene richiesta la voltura dell'autorizzazione alla gestione del CRZ di Scurelle a favore della ditta Lavoro e Servizi Valsugana s.c., con sede in Scurelle (TN), loc. Lagarine, 11, in quanto appaltatrice della gestione del CRZ di Scurelle per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2014 in virtù del contratto di appalto n. di Rep. 188 stipulato tra le parti in data 19 febbraio 2010;

vista la domanda presentata in data 14 dicembre 2010, ns. prot. n. S304/2010/410611/17.4-U381, dalla ditta Lavoro e Servizi Valsugana s.c. (di seguito Ditta), con sede legale in Scurelle (TN), loc. Lagarine, 11, di cui legale rappresentante è il sig. Cescato Renzo nato il 5 luglio 1957 in Borgo Valsugana (TN) e residente in Villa Agnedo (TN), via E. Franceschini, 18, tesa a conseguire la voltura e la modifica dell'autorizzazione in oggetto;

vista la relazione allegata alla domanda presentata in data 14 dicembre 2010, con la quale la Ditta chiede le seguenti modifiche dell'autorizzazione in essere:

- eliminazione del container per il deposito del polistirolo per aumentare lo spazio sotto tettoia destinato allo stoccaggio dei R.A.E.E.;
- spostamento e ampliamento della cosiddetta "area 1" nel piazzale del Centro in zona Ovest, per il deposito di container vuoti di scorta o pieni in attesa di essere avviati ai centri di smaltimento e recupero;
- creazione di una nuova postazione sotto tettoia, su platea in cemento armato, denominata "area 5" nella planimetria allegata alla relazione, destinata allo stoccaggio (in big bag, fusti da 200 litri o casse da 600 litri) dei rifiuti urbani pericolosi allo stato solido già autorizzati;
- stoccaggio nell'area 5 di cui sopra delle seguenti ulteriori due tipologie di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione: "*altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose*" (C.E.R. 17 06 03*) e "*altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose*" (C.E.R. 17 09 03*);

considerato che con la stessa domanda la Ditta chiede lo stralcio dalla superficie del CRZ e dal regime autorizzatorio ex art. 84 del T.U.L.P. e art. 208 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di un'area denominata "area 4" nella planimetria allegata alla relazione, da destinare alla raccolta e gestione dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) conferiti con le modalità stabilite dal D.M. 8 aprile 2008 attuativo dell'art. 183, comma 1, lettera cc) "*centri di raccolta*", del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, "*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*";

visto l'art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, così come modificato dall'art. 40 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, il quale al comma 3 bis stabilisce che "... ai centri di raccolta materiali comunali o sovracomunali si applica la disciplina stabilita dalle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il medesimo regime derivante dalle precitate disposizioni statali può essere applicato, su richiesta dei soggetti interessati, anche con riguardo ai centri di raccolta materiali presenti all'interno dei centri di raccolta zonale, ove ciò sia ritenuto compatibile dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in sede di rilascio dell'autorizzazione o dell'aggiornamento della stessa relativa al centro di raccolta zonale";

vista la circolare di data 20 maggio 2010, prot. n. 121538/10-S131-LL-17.8.3-10, del Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti, con la quale sono state fornite ai gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti le indicazioni per la prima applicazione delle disposizioni introdotte con la L.P. 3 marzo 2010, n. 4, ed in particolare in merito alle modifiche dell'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

considerato che la Ditta, in quanto società affidataria con contratto di appalto per l'affido dal Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino della gestione del CRZ di Scurelle, è esonerata dalla prestazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 88 del T.U.L.P. a copertura delle suddette operazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., concernente il regolamento di attuazione della L.P. 11 settembre 1998, n. 10;

ritenuto pertanto di poter procedere alla voltura e modifica come sopra descritto dell'autorizzazione in oggetto, subordinandola in ogni caso alla vigenza del contratto di appalto sulla base del quale la Ditta esercita la propria attività per conto del Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino;

esaminati gli atti istruttori e la documentazione agli atti del Settore Gestione ambientale, attestanti l'idoneità tecnico-economica della Ditta e riguardanti l'attività di gestione rifiuti in oggetto;

considerato che le modifiche richieste dalla Ditta non sono in contrasto con quanto espresso in forma definitiva dalle strutture provinciali competenti nel corso della Conferenza di Servizi di data 9 luglio 2004, prot. n. 1-C.S./2004-131, riunitasi presso il Servizio per le Politiche di gestione dei rifiuti, e con il parere favorevole espresso con Organo Consultivo Monocratico dello stesso Servizio di data 17 agosto 2004, prot. n. 5/2004-S131/ORG;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i relativi aggiornamenti;

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

visto il D.M. 8 aprile 2008 attuativo dell'art. 183, comma 1, lettera cc) "centri di raccolta", del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature";

vista la parte III del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell'art. 102 bis;

vista la L.P. 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti;

vista la L.P. 11 settembre 1995, n. 11, con la quale è stata istituita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

determina

- 1) di volturare l'autorizzazione rilasciata con propria determinazione n. 376 di data 15 dicembre 2010 al Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino, con sede legale in Borgo Valsugana (TN), piazzetta Ceschi, 1, ai fini della gestione del Centro di Raccolta Zonale (CRZ) sito in Scurelle (TN), località Sulizzano (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15), in favore della ditta Lavoro e Servizi Valsugana s.c., con sede legale in Scurelle (TN), loc. Lagarine, 11, di cui legale rappresentante è il sig. Cescato Renzo, nato il 5 luglio 1957 in Borgo Valsugana (TN) e residente in Villa Agnedo (TN), via E. Franceschini, 18;
- 2) di modificare come segue l'autorizzazione in oggetto, conformemente alle indicazioni contenute nella relazione e nella planimetria allegate alla domanda presentata dalla ditta Lavoro e Servizi Valsugana s.c. in data 14 dicembre 2010, prot. n. S304/2010/410611/17.4-U381, e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento:
 - a) eliminazione del container per il deposito del polistirolo per aumentare lo spazio sotto tettoia destinato allo stoccaggio dei R.A.E.E.;
 - b) spostamento e ampliamento della cosiddetta "area 1" nel piazzale del Centro in zona Ovest, per il deposito di container vuoti di scorta o pieni in attesa di essere avviati ai centri di smaltimento e recupero; tali container devono essere coperti e chiusi e non contenere rifiuti liquidi o comunque rifiuti suscettibili di rilasciare qualsiasi forma di percolazione;
 - c) nella suddetta area 1 è **vietata qualsiasi operazione di carico e scarico di rifiuti nei e dai contenitori**;
 - d) creazione di una nuova postazione sotto tettoia, su platea in cemento armato, denominata "area 5" nella planimetria allegata alla relazione, destinata allo stoccaggio (in big bag, fusti da 200 litri o casse da 600 litri) dei rifiuti urbani pericolosi allo stato solido già autorizzati;
 - e) stoccaggio nell'area 5 di cui sopra delle seguenti ulteriori due tipologie di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione: "altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose" (C.E.R. 17 06 03*) e "altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose" (C.E.R. 17 09 03*);
 - f) lo stoccaggio dei rifiuti nell'area 5 deve essere effettuato in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti e nel rispetto delle relative norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura;

- g) stralcio dalla superficie del CRZ, autorizzato ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 208 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell'area denominata "area 4" nella planimetria allegata alla domanda, in quanto gestita in conformità al D.M. 8 aprile 2008 attuativo dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al D.M. 8 marzo 2010, n. 65, destinata alla raccolta e gestione dei rifiuti urbani costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.);
- 3) di dare atto che la situazione aggiornata relativa allo stoccaggio di rifiuti che possono essere gestiti nelle diverse aree del CRZ di Scurelle, modificata e integrata con il presente provvedimento, risulta essere la seguente:

C.E.R.	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 08*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09	Rifiuti agrichimici diversi da quelli di cui alla voce 020108
02 01 10	Rifiuti metallici
08 01 11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
08 01 19*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
08 01 21*	Residui di vernici o di sverniciatori
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
13 01 13*	Altri oli per circuiti stampati
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non-clorurati
13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 09	Imballaggi in materiale tessile
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 07*	Filtri dell'olio
16 02 10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13

C.E.R.	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
16 06 01*	Batterie al piombo
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori
17 02 01	legno
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 01	Carta e cartone
19 12 03	Metalli non ferrosi
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 05	Vetro
19 12 06*	Legno contenente sostanze pericolose
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 13*	Solventi
20 01 14*	Acidi
20 01 15*	Sostanze alcaline
20 01 17*	Prodotti fotochimici
20 01 19*	Pesticidi
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
20 01 37*	Legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137
20 01 39	Plastica e polistirolo
20 01 40	Metallo

C.E.R.	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
20 01 41	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 01	Rifiuti biodegradabili ramaglie
20 02 02	Terra e roccia
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 07	Rifiuti ingombranti
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

- 4) di dare atto che per effetto del presente provvedimento l'impianto in oggetto è organizzato secondo la seguente ripartizione delle aree interne:

Area sotto tettoia;

Area 1 – area per lo stazionamento dei contenitori scarrabili vuoti di scorta nonché di quelli pieni in attesa di essere avviati ai centri di smaltimento e recupero;


Aree 3/a e 3/b - area di stoccaggio per la raccolta, in contenitori dotati di copertura, degli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari;

Area 5 - area sotto tettoia per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi allo stato solido;

- 5) di stabilire che, **limitatamente ai rifiuti non pericolosi**, la localizzazione sotto tettoia dei contenitori per lo stoccaggio così come riportata nella planimetria allegata alla domanda presentata in data 14 dicembre 2010, prot. n. S304/2010/410611/17.4-U381, è da intendersi puramente indicativa e pertanto è ammessa la loro interscambiabilità;
- 6) di stabilire che, fatto salvo quanto stabilito con il presente provvedimento, rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e scadenze riportate nella determinazione n. 376 di data 15 dicembre 2010, subordinatamente in ogni caso alla vigenza del contratto di appalto sulla base del quale la Ditta esercita la propria attività per conto del Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino;
- 7) di ricordare che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata facendo salvo il rispetto delle norme che regolamentano l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
- 9) di avvertire che il presente provvedimento può essere soggetto a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 10) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Lavoro e Servizi Valsugana s. c., con sede legale in Scurelle (TN), loc. Lagarine, 11 e, per conoscenza, alla C.C.I.A.A. Albo Nazionale

Gestori Ambientali – Sezione provinciale di Trento, al Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - U.O. Igiene Pubblica e prevenzione ambientale e al Comune di Scurelle;

- 11) di avvertire, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

 **IL DIRIGENTE**
ing. Giancarlo Anderle -

LMO/SG/om